

CORSO PER ATTIVISTI DEL M5S E CITTADINI

LEZIONE SU:

- ARTICOLO 21
COSTITUZIONE
- DIRITTO DI CRITICA
POLITICA E I REATI
DI INGIURIA E
DIFFAMAZIONE
- QUERELA



3 dicembre 2011 – Teatro Barbazza di Spinea

ARTICOLO 21 COSTITUZIONE

- “Tutti hanno **diritto di manifestare liberamente** il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (comma 1);
- La stampa **non può** essere soggetta ad autorizzazione o censura” (comma 2);
- Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al **buon costume**” (comma 6);

ARTICOLO 21 COSTITUZIONE

- Nel diritto tutelato dall'articolo 21 sono compresi:
 1. il diritto di **cronaca**
 2. il diritto di **critica**
 3. il diritto di **satira**

1) IL DIRITTO DI CRONACA

■ Secondo la giurisprudenza, le condizioni per esercitare tale diritto sono:

1. l'**utilità sociale** dell'informazione;
2. la **verità** dei fatti esposti;
3. la **forma civile** dell'esposizione;

■ nel rispetto di queste condizioni è legittima anche una lesione della reputazione, prestigio e decoro altrui.

2) IL DIRITTO DI CRITICA

- è una delle massime espressioni del diritto alla **libertà di manifestazione del pensiero**;
- è una valutazione, un'opinione, l'espressione di un giudizio e quindi di per sé **soggettiva**;
- non si limita ad un generico ed innocuo "secondo me..." ma può manifestarsi anche in una **dura contrapposizione**, un vero e proprio attacco;

DIRITTO DI CRONACA E DIRITTO CRITICA DIFFERENZE

DIRITTO DI CRONACA:

- diritto ad informare e ad essere informati
- oggettività
- nasce con il fatto e lo descrive
- esprime l'identità tra una realtà fattuale e l'informazione che la veicola

DIRITTO DI CRITICA:

- è l'aspetto della libertà di pensiero più legato alla dialettica democratica
- soggettività
- segue la descrizione del fatto e lo valuta
- non è informazione ma un dissenso verso il fatto descritto

3) IL DIRITTO DI SATIRA

- viene esercitato attraverso l'**ironia** e il **sarcasmo** nei confronti dei poteri di qualunque natura;
- classiche espressioni di tale diritto sono: vignette, caricature, testi teatrali, ecc.
- essa, al pari della critica, esprime un giudizio che si basa quindi su interpretazioni soggettive;

I POTENZIALI REATI

- **Ingiuria (Art. 594 c.p.)**
- **Diffamazione (Art. 595 c.p.)**

INGIURIA (art. 594 c.p.)

- “Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.
- Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
- La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
- Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.

RITORSIONE E PROVOCAZIONE (art. 599 c.p.)

- “Nei casi previsti dall’art. 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori” (comma 1);
- **non è necessaria alcuna proporzione** tra le ingiurie pronunciate né un rapporto di immediatezza tra di esse. Occorre però un’evidente interdipendenza;

RITORSIONE E PROVOCAZIONE (art. 599 c.p.)

- “Non è punibile chi ha commesso i reati di ingiuria e diffamazione nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso” (comma 2);
- il concetto di “**ingiustizia**” va valutato in modo ampio. Vanno considerati quindi fatti illegittimi ma anche fatti riprovevoli per la collettività in un certo momento storico;
- l’esimente della provocazione ha un carattere di **immediatezza**;

DIFFAMAZIONE (art. 595 c.p.)

- “Chiunque, fuori dai casi indicati dall'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro”
- nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato la pena raddoppia;
- nel caso in cui l'offesa sia attuata con stampa o altro mezzo pubblicitario la pena è ancora superiore;

INGIURIA E DIFFAMAZIONE

- la differenza tra il reato di ingiuria e quello di diffamazione è l'**assenza dell'offeso**;
- con entrambi si lede il bene dell'**onore**;
- l'onore è valutabile da un punto di vista sia **soggettivo** che **oggettivo**;
- nel primo caso è definito dalla dottrina come **sentimento del proprio valore sociale**; in ambito oggettivo è rappresentato dal giudizio degli altri, ossia dalla **reputazione**;

ESERCIZIO DI UN DIRITTO

(art. 51 c.p.)

- “L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità” (comma 1);
- **le cause di giustificazione** sono condizioni che caratterizzano la commissione di un reato rendendolo non punibile (altri casi: legittima difesa, stato di necessità, consenso dell'avente diritto);
- l'esercizio dei diritti di cronaca, critica e satira escludono la sussistenza dei reati di ingiuria e diffamazione (parere del giudice);

DIRITTO DI QUERELA (art. 120 c.p.)

- “Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza, ha diritto di querela” (comma 1);
- la querela è la dichiarazione con la quale la persona offesa da un reato esprime la **volontà che si proceda a punire il colpevole**;
- si presenta, entro **tre mesi** dalla conoscenza del reato, a un P.M. o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
- è un diritto rinunciabile;

QUERELA DELLA PERSONA OFFESA (art. 597 c.p.)

- i reati di ingiuria e diffamazione sono punibili a querela della persona offesa;
- se la persona offesa muore prima del termine previsto per proporre querela possono proporla i prossimi congiunti;
- la parte offesa, nel caso in cui la querela sfoci in un giudizio penale, potrà **costituirsi parte civile** per chiedere il risarcimento dei danni (art. 74 c.p.p.);